



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 29/07/2022

### OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di luglio, nella sala delle adunanze consiliari, anche in videoconferenza sincrona, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dalle ore 18:00, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TOMASELLI GIUSEPPE MARIO	P		14	PRUDENTE PASQUALE	P	
2	MALCANGIO VITO	P		15	FARFALLA DOMENICO FABIO	P	
3	MORRA ROBERTO	P		16	SINESI ANTONIA	P	
4	SCHIRONE MICHELE	P		17	SURIANO GIOVANNI MARIA	P	
5	VENTOLA FRANCESCO	P		18	GALLO VINCENZO	P	
6	MATARRESE GIOVANNI	P		19	MALCANGIO MARIANGELA	P	
7	LACIDOGNA MARIANGELA	P		20	LANDOLFI NADIA,GIOVANNA,ORIETTA	P	
8	DI DONATO ANGELA MARIA	P		21	MATARRESE SAVINO		A
9	SERLENGA DANIELE	P		22	CAPORALE LUCA	P	
10	VITRANI MICHELE	P		23	LOMUSCIO NICOLETTA	P	
11	MASCIULLI LUCIA ROSARIA	P		24	BUCCI LUCIA MARZIA	P	
12	GAETA VITO	P		25	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P	
13	DE MURO FIOCCO SABINO ANGELO	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 24 ASSENTI N. 1.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: PETRONI MARIA ANGELA, LOVINO FEDELE, DI PALMA NICOLA, CRISTIANI ANTONIETTA, SANTANGELO LUIGI, SACCINTO LUCIA MARIACRISTINA, DI NUNNO SAVERIO

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Giovanni Matarrese

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso

In prosecuzione di seduta **Il Presidente del Consiglio Giovanni Matarrese**, pone in discussione il 7° punto iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto «**APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022**»

**Risultano presenti n. 24 componenti il Consiglio comunale, di cui:**

**- n. 23 in aula consiliare:** Sindaco **Malcangio** Vito e Consiglieri **De Muro Fiocco** Sabino, **Di Donato** Angela Maria, **Farfalla** Domenico Fabio, **Gaeta** Vito, **Gallo** Vincenzo, **Lacidogna** Mariangela, **Malcangio** Mariangela, **Masciulli** Lucia Rosaria, **Matarrese** Giovanni, **Prudente** Pasquale, **Suriano** Giovanni Maria, **Ventola** Francesco, **Vitrani** Michele, **Serlenga** Daniele, **Sinesi** Antonia, **Tomaselli** Giuseppe Mario, **Landolfi** Nadia G. O., **Caporale** Luca, **Lomuscio** Nicoletta, **Morra** Roberto, **Bucci** Lucia Marzia, **Schirone** Michele;

**- n. 1 in videoconferenza sincrona:** **Morra** Annamaria Letizia

**Risulta assente n. 1 componente il Consiglio comunale: Matarrese Savino.**

Introduce l'argomento il Consigliere delegato **Farfalla**. Il PEF certifica il costo del servizio, quale base per determinare le tariffe con la precisazione che il costo medesimo è riferito al secondo anno precedente l'annualità in corso, in questo caso il 2020. La pandemia subita in tale anno ha visto la chiusura delle attività commerciali, pertanto, oggi registriamo una sostanziale riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche ed un aumento per le utenze domestiche.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Tomaselli**. Chiede di conoscere le modalità di calcolo che hanno determinato un aumento che, rileva, risulta dell'83% per le utenze domestiche e del 17% per le utenze non domestiche.

Il Consigliere **Roberto Morra**, chiesta ed ottenuta la parola, rileva che la superficie indicata ai fini della tassazione per scuole, biblioteche, associazioni e luoghi di culto, cioè 7.000 mq, sembra essere un dato non attendibile, dal momento che la somma delle superfici delle sole scuole è di molto superiore. Per questo, chiede delucidazioni. Con riferimento all'aumento, fa proprie le richieste del Consigliere Tomaselli, aggiungendo che, per coprire gli aumenti, si sarebbe potuto utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera **Landolfi**. Rileva che la somma da destinare per agevolazioni alle famiglie in difficoltà sia inconsistente. Pertanto propone di aumentare le poste a carico del bilancio per aiutare le famiglie in difficoltà, raddoppiando le cifre poste in essere. In secondo luogo, chiede quale sia l'origine dei dati sulle superfici di utenze domestiche e non domestiche alla base del calcolo delle tariffe, dal momento che dati errati determinano tariffe non equi, visto l'aumento medio del 30% sulle tariffe domestiche, da cui conseguirà un ulteriore carico sulle famiglie già estremamente provate per il perdurare degli effetti della pandemia. Annuncia di non condividere l'impostazione di calcolo alla base del provvedimento.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Schirone** dichiarando di concordare con gli interventi precedenti, auspicando si possa addivenire ad una più equa distribuzione del carico.

Replica del Consigliere **Farfalla** che, in riscontro agli interventi precedenti, relativi alle tariffe, riferisce che trattasi di dato determinato automaticamente, che deriva delle comunicazioni degli uffici, relative ai ruoli, e su questo, purtroppo, anche volendo, non è possibile intervenire. Sulla questione dei metri quadrati delle scuole, probabilmente sono pochi, ma va tenuto conto di un trasferimento statale che copre parte della tari, per cui il dato deve essere considerato valido. Per quanto riguarda la possibilità di attingere dal Bilancio quote per il finanziamento della Tari: il ruolo Tari deve essere riversato interamente sulla cittadinanza attraverso le tariffe. In relazione alle somme destinate alle agevolazioni, esse sono state determinate con riferimento agli anni precedenti, in cui le medesime somme non sono mai andate esaurite, per cui si ritiene siano sufficienti.

Il Consigliere **Roberto Morra**, chiesta ed ottenuta la parola, rileva che le superfici complessive delle scuole vanno comunicate al Ministero e quest'ultimo riversa un contributo per la Tari in

misura percentuale. Per dichiarazione di voto, comunica che, di fronte al continuo e generalizzato aumento dei costi è doveroso intervenire nei confronti delle fasce deboli, anche utilizzando fondi di Bilancio, incentivando da un lato e sostenendo dall'altro. E' opportuno, a tal proposito, intervenire modificando il regolamento. Per quanto esposto, ritenendo che sia stata data poca attenzione alle problematiche legate alla Tari, voterà contro questo provvedimento.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera **Landolfi** che, per replica, si appella alla sensibilità del Consiglio e della Giunta: se vi è attenzione, come si dice, ai bisogni dei cittadini, in presenza di un avanzo non vincolato utilizzato in parte per le manifestazioni estive, si deve prendere in considerazione di utilizzarlo anche per le fasce più deboli della popolazione. Chiede che si apra una serena riflessione sulla possibilità di incrementare gli aiuti alle famiglie in condizione di bisogno.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Tomaselli** che ritiene di difficile comprensione per i cittadini il motivo per cui il costo complessivo aumenta nell'ordine del 10% mentre il costo individuale per le persone aumenta del 30%. Chiede, pertanto, che si utilizzino, come suggerito dal c.d. "decreto Aiuti", le somme dell'avanzo libero per definire agevolazioni Tari.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Schirone** concordando con gli interventi precedenti, chiede che si possa porre in votazione la proposta avanzata dalla Consigliera Landolfi.

Il Consigliere **Ventola**, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene sia necessario fornire ai cittadini informazioni corrette: in primo luogo, le percentuali non possono migrare tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, perché, con riferimento al 2020, quando le attività hanno prodotto minori quantità di rifiuti causa pandemia, la legge impone di recuperare quelle somme dalle utenze domestiche. Non si pensi che l'amministrazione, se avesse potuto, non sarebbe intervenuta per lasciare le percentuali invariate. Le tariffe andavano approvate entro il 30 giugno, poi è intervenuta la proroga al 30 luglio, ma al 30 giugno non c'era il Consiglio per poter approvare le tariffe. Nella somma che costituisce l'aumento rientra anche una quota degli aumenti di due anni fa, riveniente dalla ripartizione su tre esercizi operata dall'amministrazione precedente. In secondo luogo, non si può parlare di riduzioni delle tariffe ma di rimborsi e bonus; dal momento che non si può intervenire sulle tariffe, l'amministrazione interverrà a breve per mettere a disposizione rimborsi o bonus in favore dei cittadini, anche prendendo spunto dalle riflessioni di questa sera, così come previsto dal "Decreto Aiuti", e in aderenza alle misure già poste in essere in questo campo dall'amministrazione. Il vero dramma, conclude il Consigliere Ventola, è lo smaltimento dei rifiuti poiché il Comune, che deve ottemperare alle disposizioni dell'AGER, deve conferire in discarica nei luoghi indicati e, per mancanza di impianti in regione, questi sono sempre più lontani con relativo notevole aumento del costo. Si può e si deve migliorare il servizio in città, ma questo non mette al riparo dall'aumento dei costi.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera **Landolfi** per dichiarazione di voto. Annuncia il suo voto non favorevole in quanto, accertata la sensibilità dimostrata nel voler andare incontro alle attività commerciali ponendo all'ordine del giorno una modifica al regolamento sui dehors, al pari si dovevano porre in atto misure adeguate per andare incontro alle fragilità ed ai bisogni delle famiglie su cui ricadranno gli effetti maggiori di questi aumenti.

Il Consigliere **Ventola**, per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole, per responsabilità politica e amministrativa, su un atto che non è assolutamente nelle scelte e nella volontà dell'amministrazione. Per continuità amministrativa, è necessario procedere all'approvazione degli atti, ma è chiaro che voler attribuire all'amministrazione l'aumento della tari del 30% sostenendo che poteva essere ripartita in maniera diversa costituirà una informazione non vera per cui ognuno dovrà prendersi le proprie responsabilità. Ribadisce che le somme che questa amministrazione dispone non sono per detrazioni, ma sono per bonus e rimborsi, e questo è l'unico strumento utilizzabile per legge. Quindi una modifica del regolamento, che dispiega i suoi effetti per anni, così come evidenziato, non sarebbe stata utile e avrebbe creato false aspettative per gli anni a venire. Per cui, per espressa volontà politica, saranno utilizzate le somme, nella misura che si riterrà più opportuno destinare a tal fine, anche per la riduzione tari elevando il parametro ISEE utilizzato

dall'amministrazione precedente per identico scopo, con l'effetto di ampliare la platea dei cittadini che potranno maturare diritto al rimborso.

Il Presidente del Consiglio **Giovanni Matarrese**, visto che nessun altro chiede di intervenire, pone in votazione la proposta, in forma palese per appello nominale.

La votazione riporta il seguente esito:

**Voti favorevoli n. 16:** Sindaco **Malcangio** Vito, Consiglieri **De Muro Fiocco** Sabino, **Di Donato** Angela Maria, **Farfalla** Domenico Fabio, **Gaeta** Vito, **Gallo** Vincenzo, **Lacidogna** Mariangela, **Malcangio** Mariangela, **Masciulli** Lucia Rosaria, **Matarrese** Giovanni, **Prudente** Pasquale, **Suriano** Giovanni Maria, **Ventola** Francesco, **Vitrani** Michele, **Serlenga** Daniele; **Sinesi** Antonia;

**Voti contrari n. 8:** **Tomaselli** Giuseppe Mario, **Landolfi** Nadia G. O., **Caporale** Luca, **Lomuscio** Nicoletta, **Morra** Roberto, **Bucci** Lucia Marzia, **Schirone** Michele, **Morra** Annamaria Letizia (in videoconferenza);

**Astenuti: nessuno**

**Assenti n. 1:** **Matarrese** Savino.

**(Alle ore 20,50, dopo la votazione, esce dall'Aula l'Assessore Di Nunno)**

Quindi il Consiglio approva la seguente deliberazione.

Il Sindaco dott. Vito Malcangio propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di approvazione Tariffe Tari 2022 e agevolazioni, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Adriano Domenico SARACINO che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025, - MTR2 apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti , il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**Visto che** l'AGER, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti ha adottato la determina n. 253 del 21/06/2022 ad oggetto: "Procedura di validazione del Piano Economico Finanziario anno 2022 - 2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2022 – 2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA – Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022 – 2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021", approvato con deliberazione di CC in data 29/07/2022 n. 37 con annessa relazione di validazione e prospetti contabili con esposizione della componente fissa e variabile dei costi e delle "entrate tariffarie massime applicabili" per un importo di € 4.811.965,00;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

**Richiamato inoltre** il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2020 e ss.mm.ii, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune ed in particolare l'articolo 28 comma 1 lett.a), lett.b) e lett. c), che in applicazione dei commi 660 e 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, ha stabilito riduzioni totali e parziali in relazione all'ISEE posseduto dal nucleo familiare, alla zona di residenza e alla presenza di figli che per motivi di studio e/o di lavoro, pur mantenendo residenza presso il nucleo familiare di Canosa di Puglia, hanno affittato immobili in altro Comune, la cui copertura deve essere garantita con la fiscalità generale, e quindi a carico del bilancio comunale;

**Ritenuto, pertanto** di stabilire per l'anno 2022:

- nel limite della somma di € 16.000,00 a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per i nuclei familiari rientranti nella fattispecie descritta alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 e che entro il termine stabilito dal regolamento comunale hanno presentato istanza;
- nel limite della somma di € 2.000,00 a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per l'istituita esenzione prevista dalla lett. b) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI;
- nel limite della somma di € 5.000,00, a carico del bilancio comunale per finanziare il rimborso parziale della TARI per la fattispecie prevista dalla lett. c) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI.

**Preso atto, altresì**, che sono attive agevolazioni regolamentari il cui costo è posto a carico della tariffa TARI per € 15.183,23;

**Richiamata** la norma del regolamento comunale che prevede in quattro rate la scadenza della TASSA , e pertanto ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 16 settembre 2022
- seconda rata: 16 ottobre 2022
- terza rata: 16 novembre 2022
- quarta rata: 16 dicembre 2022

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022;

**Considerato che:**

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'approvazione delle tariffe annuali della TARI, disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, della L. 147/2013 e dal Regolamento, è di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, di norma, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale nel medesimo termine.
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «*169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;
- il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «*683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*»;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del DL 228/2021, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'articolo 3 commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies del DL 30 dicembre 2021, n. 228 che differisce al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

**Considerato altresì che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Barletta Andria Trani sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

**Dato atto** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 giugno 2022 in corso di pubblicazione sulla G.U il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2022 è stato nuovamente differito dal 30 giugno 2022 al 31 luglio 2022;

**Dato atto, infine che** sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Settore Finanze, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**Acquisito** il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

**Visto** il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 37 del 29/07/2022 di presa d'atto della determina AGER n. 253 del 22/06/2022 e della relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per l'anno 2022 per il Comune di Canosa di Puglia;

Con votazione espressa in forma palese per appello nominale riportante il seguente esito:

**Voti favorevoli n. 16:** Sindaco **Malcangio** Vito, Consiglieri **De Muro** **Fiocco** Sabino, **Di Donato** Angela Maria, **Farfalla** Domenico Fabio, **Gaeta** Vito, **Gallo** Vincenzo, **Lacidogna** Mariangela, **Malcangio** Mariangela, **Masciulli** Lucia Rosaria, **Matarrese** Giovanni, **Prudente** Pasquale, **Suriano** Giovanni Maria, **Ventola** Francesco, **Vitrani** Michele, **Serlenga** Daniele; **Sinesi** Antonia;

**Voti contrari n. 8:** **Tomaselli** Giuseppe Mario, **Landolfi** Nadia G. O., **Caporale** Luca, **Lomuscio** Nicoletta, **Morra** Roberto, **Bucci** Lucia Marzia, **Schirone** Michele, **Morra** Annamaria Letizia (in videoconferenza);

**Astenuti: nessuno**

**Assenti n. 1:** **Matarrese** Savino.

## DELIBERA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1) **Di approvare**, le tariffe TARI per l'anno 2022, come riportate negli Allegati al presente deliberato, contraddistinti con le lettere A e B relativi rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione garantendo con le stesse la copertura della componente fissa e variabile del PEF 2022 pari complessivamente ad € 4.811.965,00;

2) **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 16 settembre 2022
- seconda rata: 16 ottobre 2022
- terza rata: 16 novembre 2022
- quarta rata: 16 dicembre 2022

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022

3) **Di dare atto che** l'articolo 28 comma 1 lett.a), lett.b) e lett. c) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 29.07.2020 in applicazione dei commi 660 e 682 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha stabilito riduzioni totali o parziali in relazione all'ISEE posseduto dal nucleo familiare, alla zona di residenza e alla presenza di figli che per motivi di studio e/o di lavoro, pur mantenendo residenza presso il nucleo familiare di Canosa di Puglia, hanno affittato immobili in altro Comune, la cui copertura deve essere garantita con la fiscalità generale, e quindi a carico del bilancio comunale per le seguenti fattispecie:

- nel limite della somma di € 16.000,00, a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per i nuclei familiari rientranti nella fattispecie descritta alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 e che entro il termine stabilito dal regolamento comunale hanno presentato istanza;
- nel limite della somma di € 2.000,00 a carico del bilancio comunale per finanziare la riduzione totale della TARI per l'istituita esenzione prevista dalla lett. b) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI;
- nel limite della somma di € 5.000,00, a carico del bilancio comunale per finanziare il rimborso parziale della TARI per la fattispecie prevista dalla lett. c) dell'art. 28 del nuovo regolamento TARI;

4) **Di dare atto altresì che** sull'importo delle Tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 502/1992 nella misura del 5 %;

5) **Di dare infine atto che**, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter, del Decreto legge 6

dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

6) **Di dichiarare**, con separata votazione favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano e verbale, all'unanimità dei presenti, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

#### TABELLE TARIFFE

<b>Comune di CANOSA DI PUGLIA</b>				
<b>Allegato A) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022</b>				
<i>Famiglie</i>	<i>Coefficiente attribuzione parte fissa</i>	<i>Coefficiente attribuzione parte variabile</i>	<i>Quota Fissa</i>	<i>Quota variabile per PERSONA</i>
	<i>Ka</i>	<i>Kb</i>	<i>Euro/mq</i>	<i>Euro/Persona</i>
Famiglie di 1 componente	0,81	1,00	<b>0,62</b>	<b>132,40</b>
Famiglie di 2 componenti	0,94	1,80	<b>0,71</b>	<b>238,32</b>
Famiglie di 3 componenti	1,02	2,08	<b>0,78</b>	<b>275,39</b>
Famiglie di 4 componenti	1,09	2,60	<b>0,83</b>	<b>344,24</b>
Famiglie di 5 componenti	1,10	2,90	<b>0,84</b>	<b>383,96</b>

Famiglie di 6 o più componenti	1,06	3,40	<b>0,81</b>	<b>450,16</b>
Locali non pertinenziali	0,81	0,60	<b>0,62</b>	<b>75,47</b>

**Allegato B) TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2022**

			<i>QUOTA FISSA</i>	<i>QUOTA VARIABILE</i>	<i>TARIFFA TOTALE</i>
	<i>Categoria</i>		<i>Euro/mq</i>	<i>Euro/mQ</i>	<i>Euro/m2</i>
		<i>Kc</i>	<i>Kd</i>	<i>QF</i>	<i>QF+QV</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	5,50	0,44	<b>1,53</b>
2	Cinematografi e teatri	0,47	4,12	0,33	<b>1,14</b>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	3,90	0,31	<b>1,08</b>
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	5,53	0,44	<b>1,48</b>
5	Stabilimenti balneari	0,35	3,10	0,24	<b>0,86</b>
6	Esposizioni, autosaloni	0,57	5,04	0,40	<b>1,40</b>
7	Alberghi con ristorante	1,41	12,45	0,98	<b>3,46</b>
8	Alberghi senza ristorante	1,08	9,50	0,75	<b>2,64</b>
9	Case di cura e riposo	1,09	9,62	0,76	<b>2,67</b>
10	Ospedali	1,43	12,60	1,00	<b>3,50</b>
11	Uffici, agenzie,	1,17	10,30	0,82	<b>2,86</b>
12	Banche, studi professionali ed istituti di credito	0,79	6,93	0,55	<b>1,92</b>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13	9,90	0,79	<b>2,75</b>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	13,22	1,05	<b>3,67</b>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	8,00	0,63	<b>2,22</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	10,45	0,83	<b>2,90</b>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	13,21	1,05	<b>3,67</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	9,11	0,73	<b>2,53</b>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	12,10	0,96	<b>3,36</b>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	8,25	0,66	<b>2,29</b>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	8,11	0,64	<b>2,25</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	29,93	2,37	<b>8,31</b>
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	22,40	1,78	<b>6,22</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	4,96	25,80	3,46	<b>7,16</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,44	21,50	1,70	<b>5,97</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	13,77	1,09	<b>3,82</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	38,93	3,08	<b>10,81</b>
28	Ipermercati di generi misti	1,65	14,53	1,15	<b>4,03</b>
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	29,50	2,34	<b>8,19</b>
30	Discoteche, night club	0,77	6,80	0,54	<b>1,89</b>

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

Dott. Gianluigi Caso

**Il Presidente del Consiglio**

Giovanni Matarrese